COMUNE DI TICENGO

P r o v i n c i a d i C r e m o n a

DELIBERAZIONE N.51

Adunanza del 25/10/2025

Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	VIDEOCONF
BROGNOLI DANIELA	SINDACO	Presente	
AGAROSSI ALESSANDRO	VICE SINDACO E ASSESSORE	Presente	
BOLIS BENEDETTA	ASSESSORE	Presente	

PRESENTI	**3**
ASSENTI	**0**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **PAGANI DOTT.SSA SONIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BROGNOLI DANIELA** SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 7, in data 04.05.2021 esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- con deliberazione consiliare n. 8, in data 04.05.2021 esecutiva, sono state determinate le tariffe per l'anno 2021;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale»;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/200;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto;

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2026 le tariffe stabilite per tipologie specifiche di esposizione pubblicitaria di cui al punto C dell'allegato "C" del Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale, come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti negli Allegati A e C del vigente Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale;
3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 01 gennaio 2026;

Successivamente, in considerazione dell'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 25/10/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 e dell'art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 25/10/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Brognoli Daniela

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to (Brognoli Daniela)	F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to (Pagani Dott.Ssa Sonia)

Ticengo, lì

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134 u.c. D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Pagani Dott.Ssa Sonia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Pagani Dott.Ssa Sonia

Ticengo, 30/10/2025